

Comunità dell'energia

Approfondimenti per il recepimento nazionale e analisi comparata delle leggi regionali sulla promozione delle comunità dell'energia



European
Commission

Clean energy for all Europeans



Gruppo Professione Energia (GPE) è lo studio integrato di consulenza fondato e gestito da Marco Pezzaglia, laureato in ingegneria elettrotecnica al Politecnico di Milano nel 1993, ha iniziato la sua attività nel campo della modellistica e degli studi dei sistemi elettrici in ambiente liberalizzato al Centro elettrotecnico sperimentale italiano (CESI). Nel 2001 entra all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA) dove, nel 2003, assume la carica di responsabile dell'unità Reti elettriche occupandosi, in particolare, delle modalità e condizioni per l'accesso alle reti elettriche degli impianti di produzione e di consumo (connessione e regole per il dispacciamento) e di utilizzo della rete di interconnessione con l'estero. Il 1° gennaio 2007 ha assunto la carica di responsabile dell'Unità Fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale nell'ambito della Direzione Mercati, dove si è occupato attivamente delle problematiche attinenti alle valutazioni sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, dei sistemi di produzione e consumo e all'accesso al sistema e al mercato elettrico della produzione di energia elettrica e dei sistemi di autoproduzione/autoconsumo. Dall'inizio del 2010 svolge attività professionale di consulenza strategica e servizi nel settore energetico sia verso clienti privati che nei confronti di numerose associazioni di settore con particolare attinenza alle questioni di carattere tecnico-normativo e di mercato. Esperto in Gestione dell'Energia certificato UNI CEI 11339.

www.gpenergia.biz

pezzaglia@gpenergia.biz

Tel. +39.347.5456165



<https://www.linkedin.com/in/marco-pezzaglia-006b5065/?originalSubdomain=it>



@MPezzaglia

Il prodotto Short Paper è parte di una serie di studi generali ricognitivi su particolari temi di interesse del settore dell'energia e della regolamentazione. Gli articoli sono resi disponibili dall'autore su richiesta, ovvero dal sito www.enusyst.eu (Energy User Systems) o nella propria pagina di LinkedIn. Per ulteriori richieste o approfondimenti contattare GPE.

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere puramente ricognitivo. L'autore non si assume la responsabilità di eventuali scelte e azioni che soggetti operatori di mercato dovessero effettuare sulla base delle informazioni contenute nel documento. Si ricorda che l'applicazione della normativa sui sistemi di utenza deve essere debitamente analizzata in relazione a ciascun caso specifico.

I contenuti del presente documento sono di esclusiva proprietà di Gruppo Professione Energia di Marco Pezzaglia e non possono essere riprodotti neppure parzialmente senza l'autorizzazione dell'autore.

Comunità dell'energia

Approfondimenti per il recepimento nazionale e analisi comparata delle leggi regionali sulla promozione delle comunità dell'energia

PARTE I INTRODUZIONE

1. Introduzione

A valle dell'adozione della direttiva (UE) 2018/2001¹ sulla promozione e l'uso delle fonti di energia rinnovabile e della direttiva (UE) 2019/944² che definiscono il ruolo delle comunità dell'energia è utile fissare l'attenzione su alcuni aspetti di particolare interesse ai fini del recepimento nazionale. Inoltre, negli ultimi periodi, si sono moltiplicati i casi di introduzione di norme di carattere regionale volte a promuovere la costituzione di comunità energetiche. Il presente studio intende esaminare le predette norme di maggiore rilievo tentando di coglierne i tratti comuni e, ove ricorra il caso, le differenze rilevanti. In relazione a quest'ultimo aspetto lo studio intende avviare, quindi, una ricognizione ragionata delle principali normative disponibili a livello locale volendo costituire una base di partenza per il processo di definizione di una norma di carattere nazionale nel contesto del recepimento delle predette direttive e potrà essere oggetto di aggiornamento in seguito all'adozione di ulteriori atti/norme di carattere locale che dovessero essere adottate nel tempo.

PARTE II APPROFONDIMENTI PER IL RECEPIMENTO

2. Richiamo sulle principali definizioni

Al fine delle considerazioni che seguiranno è utile richiamare brevemente le definizioni di comunità dell'energia³.

Una delle definizioni maggiormente innovative introdotte dalla direttiva (UE) 2018/2001 è quella di comunità di energia rinnovabile.

¹ La direttiva (UE) 2018/2001 definisce **comunità di energia rinnovabile** un soggetto giuridico: a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

² La direttiva (UE) 2019/944 definisce **comunità di energia dei cittadini** un soggetto giuridico che: a) è fondato sulla partecipazione volontaria e aperta ed è effettivamente controllato da membri o soci che sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o piccole imprese; b) ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari; e c) può partecipare alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci.

³ Per maggiori approfondimenti sui temi di carattere definitorio cfr. <http://www.enusyst.eu/documents/Teoria-unificata-SU.pdf>

«Comunità di energia rinnovabile»: soggetto giuridico⁴:

- a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;
- b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;
- c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Come sopra indicato, nell'analizzare l'evoluzione del concetto di comunità dell'energia è opportuno richiamare anche la definizione di comunità dell'energia dei cittadini di cui all'articolo 2, punto 11), della Direttiva (UE) 2019/944.

Comunità energetica dei cittadini: un soggetto giuridico che: a) è fondato sulla partecipazione volontaria e aperta ed è effettivamente controllato da membri o soci che sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o piccole imprese; b) ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari; e c) può partecipare alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci.

CER e CEC hanno definizioni molto simili e per molti aspetti addirittura sovrapponibili. Sebbene la definizione di CEC sia successiva in ordine temporale alla definizione di CER, appare possibile, dal punto di vista concettuale, inquadrare le CER come una sottospecie delle CEC.

Dal punto di vista definitorio serve solo ricordare che è necessario non confondere la definizione di autoconsumo collettivo con il tema della comunità dell'energia: il primo fa riferimento ad uno scambio di energia tra più soggetti inseriti nel medesimo edificio/condominio, mentre la comunità dell'energia è un concetto molto più esteso dal punto di vista spaziale e, come sarà richiamato nel corso del presente documento, non vi è dal punto di vista normativo un chiaro riferimento al fatto che all'energia scambiata all'interno di una comunità dell'energia possa applicarsi il modello di autoconsumo⁵.

3. Rapporto tra comunità dell'energia ed autoconsumo

Disposizioni relative alle comunità energetiche rinnovabili

Per le comunità energetiche rinnovabili vale quanto di seguito indicato.

- **Principi generali:** gli autoconsumatori di energia rinnovabile non dovrebbero sopportare oneri o costi discriminatori o sproporzionati e non dovrebbero essere soggetti a spese ingiustificate. Si dovrebbe tener conto del loro contributo al conseguimento dell'obiettivo climatico ed energetico e dei costi e benefici che comportano per il sistema energetico in generale. Conseguentemente gli Stati membri non dovrebbero applicare oneri sull'energia elettrica prodotta e consumata nei medesimi siti dagli autoconsumatori di energia rinnovabile. Ciononostante, gli Stati membri dovrebbero poter essere autorizzati ad applicare oneri non discriminatori e proporzionati a tale energia elettrica se necessario

⁴ Articolo 2, punto 16) della direttiva (UE) 2018/2001

⁵ Serve ricordare che la comunità dell'energia si serve sempre e comunque di una rete che assume la caratteristica di una rete di distribuzione.

per garantire la sostenibilità finanziaria del sistema elettrico, limitare il sostegno a quanto obiettivamente necessario e fare un uso efficiente dei loro regimi di sostegno. Nel contempo, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli autoconsumatori di energia rinnovabile contribuiscano in modo equilibrato e adeguato al sistema generale di ripartizione dei costi di produzione, distribuzione e consumo dell'energia elettrica, quando questa è immessa nella rete⁶.

- **Principi specifici:** Gli Stati membri non dovrebbero applicare oneri sull'energia elettrica prodotta e consumata individualmente dagli autoconsumatori di energia rinnovabile nei medesimi siti. Ciononostante, tale incentivo, per evitare che infici la stabilità finanziaria dei regimi di sostegno dell'energia rinnovabile, è limitato agli impianti di piccola taglia con una capacità elettrica non superiore ai 30 kW. In alcuni casi gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare oneri agli autoconsumatori di energia rinnovabile per l'energia elettrica autoconsumata nel caso in cui essi usino in modo efficiente i loro regimi di sostegno e applichino un accesso non discriminatorio ed efficace ai loro regimi di sostegno. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter applicare esenzioni parziali da oneri, prelievi o una loro combinazione e sostegno, fino al livello necessario a garantire la sostenibilità economica di tali progetti.⁷

Per quanto concerne una possibile differenziazione tra autoconsumatori in sito, autoconsumo collettivo e “fuori sito” (comunità energetiche) la direttiva considera che gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a distinguere tra singoli autoconsumatori di energia rinnovabile e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in ragione delle loro diverse caratteristiche nella misura in cui tale differenziazione sia proporzionata e debitamente giustificata⁸, tenendo comunque in considerazione il fatto che la concessione di diritti agli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente permette inoltre alle comunità di energia rinnovabile di aumentare l'efficienza energetica delle famiglie e di contribuire a combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura. Gli Stati membri dovrebbero cogliere in modo appropriato tale opportunità, anche valutando la possibilità di consentire il coinvolgimento di famiglie che altrimenti potrebbero non essere in grado di partecipare, ivi compresi i consumatori vulnerabili e i locatari⁹.

Disposizioni relative alle comunità energetiche dei cittadini

Per le comunità energetiche dei cittadini vale quanto di seguito indicato

Principi generali: uno dei temi principali per le comunità dell'energia è la condivisione dell'energia internamente alle comunità, attività che consente ai soci di essere riforniti di energia elettrica proveniente dagli impianti di generazione all'interno delle comunità senza trovarsi in prossimità fisica diretta o senza trovarsi in un punto di misura unico. La direttiva pertinente chiarisce che qualora l'energia elettrica sia condivisa, ciò non dovrebbe incidere sulla riscossione degli oneri di rete, delle tariffe e dei tributi connessi ai flussi di energia elettrica. Principio di particolare importanza è quello per cui la condivisione dell'elettricità lascia impregiudicati gli oneri di rete, le tariffe e le imposte applicabili, in conformità di un'analisi costi-benefici trasparente sviluppata dall'autorità nazionale competente relativamente alle risorse distribuite di energia. Come già chiarito in precedenza, ciò lascia presupporre che, fermi restando eventuali regimi di sostegno che lo Stato membro volesse istituire per la promozione delle comunità dell'energia, il trasferimento di energia all'interno di una comunità dell'energia che avviene, comunque, attraverso una rete di distribuzione, deve essere soggetta a tariffe e oneri eventualmente rideterminati sulla base di un'analisi costi-benefici condotta dalla competente autorità di regolamentazione.

⁶ Cfr. considerato (68).

⁷ Cfr. considerato (69).

⁸ Cfr. Considerato (66)

⁹ Cfr. Considerato (67)

Principi specifici: per quanto riguarda il consumo di energia elettrica autoprodotta, le comunità dell'energia devono essere trattate come clienti attivi in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera e) della pertinente direttiva e cioè devono essere soggette a oneri di rete che rispecchino i costi, siano trasparenti e non discriminatori e contabilizzino separatamente l'energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete, in conformità dell'articolo 59, paragrafo 9, della citata direttiva e dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/943, così da garantire che contribuiscano in modo adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi del sistema.

Considerazioni generali

A livello più generale, la questione fondamentale è che a livello di definizione e di disposizioni relativamente alle comunità energetiche non viene mai citato esplicitamente in forma finita l'autoconsumo: in sintesi non appare scontato che l'energia elettrica scambiata nell'ambito di una comunità dell'energia sia classificabile come autoconsumo. In tal senso, in relazione alle comunità energetiche dei cittadini, la Direttiva (UE) 2019/944 cita l'eventualità che la comunità, in relazione ai suoi impianti di produzione, sia classificabile come soggetto autoproduttore che deve essere sottoposto al trattamento di un cliente attivo in relazione agli scambi con la rete: a tal fine si deve ricordare che in una comunità dell'energia dei cittadini il trasferimento dell'energia avviene sempre per il tramite di una rete che assume la condizione di rete di distribuzione. Relativamente alle comunità dell'energia rinnovabile, quanto ai benefici attribuibili, sebbene nei considerati della direttiva si citi la possibilità di estendere i benefici dell'autoconsumo alle comunità dell'energia, la parte introduttiva della direttiva ricorda che *“Le comunità di energia rinnovabile dovrebbero poter condividere tra loro l'energia prodotta dagli impianti di cui sono proprietarie. Tuttavia, i membri della comunità non dovrebbero essere esentati da pertinenti costi, oneri, prelievi e imposte di misura adeguata che sarebbero a carico dei consumatori finali che non sono membri di una comunità, produttori in una situazione analoga, o qualora sia utilizzato qualsiasi tipo di infrastruttura di rete pubblica per tali trasferimenti”*. Ciò specifica più chiaramente che il beneficio attribuibile all'autoconsumo non è applicabile nel caso in cui la comunità dell'energia utilizzi una rete pubblica¹⁰.

4. Scambio di energia internamente alla comunità dell'energia

Se lo scambio dell'energia internamente alla comunità dell'energia non configura una attività di autoconsumo propriamente detta, rimane il fatto che tale attività costituisce uno degli aspetti più interessanti relativamente alla costituzione e all'operatività di una comunità dell'energia; da tale attività dovrebbe derivare, infatti, un beneficio per i soci della comunità in termini di riduzione della bolletta energetica.

Disposizioni relative alle comunità energetiche rinnovabili

Per le comunità energetiche rinnovabili vale quanto di seguito indicato.

Gli Stati membri:

- provvedono affinché gli autoconsumatori di energia rinnovabile che si trovano nello stesso edificio, compresi condomini, siano autorizzati a esercitare collettivamente le attività di cui al paragrafo 2 e a organizzare tra di loro lo scambio di energia rinnovabile prodotta presso il loro sito o i loro siti, fatti salvi gli oneri di rete e altri oneri, canoni, prelievi e imposte pertinenti applicabili a ciascun autoconsumatore di energia rinnovabile. Gli Stati membri possono distinguere tra autoconsumatori individuali di energia rinnovabile e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Eventuali trattamenti diversi sono proporzionati e debitamente giustificati¹¹;

¹⁰ Cfr. Considerato (71) Direttiva (UE) 2018/2001

¹¹ Cfr. articolo 21, comma 4, Direttiva (UE) 2018/2001

- assicurano che le comunità di energia rinnovabile abbiano il diritto di¹²:
 - scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti di cui all'articolo 22 e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come clienti;
 - accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio.

Disposizioni relative alle comunità energetiche dei cittadini

Per le comunità energetiche dei cittadini vale quanto di seguito indicato.

Gli Stati membri possono prevedere, nel quadro normativo, che le comunità energetiche dei cittadini abbiano il diritto di organizzare all'interno della comunità energetica dei cittadini la condivisione dell'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione di proprietà della comunità, fatti salvi altri requisiti stabiliti nel presente articolo e purché i membri della comunità conservino i diritti e gli obblighi in quanto consumatori finali¹³.

Considerazioni generali

Quanto allo scambio di energia all'interno di una comunità dell'energia emerge un tratto comune delle pertinenti direttive relativamente alla garanzia di poter organizzare uno scambio interno dell'energia prodotta internamente alla comunità da parte delle unità di produzione detenute/di proprietà della comunità. In termini estensivi, dal momento in cui in ogni caso l'appartenenza ad una comunità dell'energia non comporta mai la decadenza dei diritti e degli obblighi degli utenti partecipanti in termini di clienti consumatori e (eventualmente) produttori, si potrebbe ricomprendere nel novero degli impianti detenuti dalla comunità (condizione in apparenza valevole, però, solo per le comunità di energia rinnovabile¹⁴) anche gli impianti detenuti dai soci della comunità. In assenza di tale assunzione estensiva lo scambio energetico interno alla comunità viene limitato alla sola energia prodotta dagli impianti della comunità (soggetto giuridico) che, non avendo scopi di lucro, dovrebbe essere in grado di garantire lo sviluppo di forme di produzione con costi di approvvigionamento al cliente finale inferiori ai profili di prezzo del mercato.

5. Rapporto tra comunità dell'energia e rete elettrica

Per quanto concerne il tema del rapporto tra autoconsumo (specialmente collettivo), comunità dell'energia e reti di distribuzione, le disposizioni di cui alla Direttiva (UE) 2019/944 che definisce la comunità energetica dei cittadini che, nella sostanza, comprende anche le comunità di energia rinnovabile (CER) emerge:

- che la CEC può partecipare alla distribuzione (art. 2, punto 11, lettera c)) e più precisamente gli Stati membri possono decidere di concedere alle comunità energetiche dei cittadini il diritto di gestire la rete di distribuzione nella loro zona di gestione e di istituire le pertinenti procedure, fatte salve le disposizioni del capo IV e le altre norme e regolamentazioni applicabili ai gestori dei sistemi di distribuzione. Qualora tale diritto venga concesso, gli Stati membri provvedono affinché le comunità energetiche dei cittadini: a) abbiano il diritto di concludere un accordo per il funzionamento della rete della comunità con il pertinente gestore del sistema di distribuzione o gestore del sistema di trasmissione a cui è collegata la loro rete; b) siano soggette ad adeguati oneri di rete nei punti di collegamento tra la loro rete e la rete di distribuzione al di fuori della stessa comunità energetica dei cittadini e che tali oneri di rete tengano conto contabilizzino separatamente dell'energia elettrica immessa nella rete di distribuzione e di quella consumata

¹² Cfr. articolo 22, comma 2, lettere b) e c) Direttiva (UE) 2018/2001

¹³ Cfr. articolo 16, comma 2, lettera e) della Direttiva (UE) 2019/944

¹⁴ Il tenore letterale della Direttiva (UE) 2019/944 appare essere molto stringente limitando la possibilità di scambio di energia interno ad una comunità energetica dei cittadini solo in relazione alla produzione derivante da impianti "di proprietà" della comunità

dalla rete di distribuzione al di fuori della comunità energetica dei cittadini, in conformità dell'articolo 59, paragrafo 7; c) non discriminino o arrechino danno ai clienti che restano connessi al sistema di distribuzione;

- la definizione di «distribuzione» che è il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ma non comprendente la fornitura;
- che il principio di accesso a terzi (che in sostanza si traduce nella definizione di tariffe regolate) si applica anche alle comunità energetiche dei cittadini che gestiscono reti di distribuzione;
- che gli Stati membri prevedono un quadro normativo di riferimento per le comunità energetiche dei cittadini che assicuri che il pertinente gestore del sistema di distribuzione previo pagamento di un'equa compensazione valutata dall'autorità di regolazione, cooperi con le comunità energetiche dei cittadini per agevolare i trasferimenti di energia elettrica al loro interno (analoga disposizione è stabilita per le CER dall'articolo 22 della Direttiva (UE) 2018/2001);
- che gli Stati membri possono prevedere, nel quadro normativo, che le comunità energetiche dei cittadini abbiano il diritto di possedere, istituire, acquistare o locare reti di distribuzione e di gestirle autonomamente (rimanendo pur sempre reti di distribuzione).

Quanto al rapporto specifico tra autoconsumo e rete di distribuzione, la direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce, in linea di principio, un ambito abbastanza preciso all'interno del quale si colloca l'attività di trasferimento dell'energia elettrica prodotta e autoconsumata, più precisamente:

- il "proprio sito" nel caso di autoconsumatore individuale;
- "stesso edificio o condominio" nel caso di autoconsumatore collettivo fermo restando che ciascun soggetto partecipante deve mantenere le proprie prerogative di utente finali con i suoi diritti e obblighi.

Non sono rinvenibili disposizioni che attribuiscono al predetto trasferimento di energia la condizione di sistema di distribuzione.

PARTE III

RUOLO DELLE COMUNITA' DELL'ENERGIA NELLA TRANSIZIONE ENERGETICA E NELLA DECARBONIZZAZIONE

6. Il ruolo delle CE nel mercato verso la decarbonizzazione

Per quanto concerne il ruolo delle comunità dell'energia nel percorso della transizione energetica verso la decarbonizzazione, la regolamentazione di carattere europeo considera che:

- rispetto agli obiettivi nazionali, spesso le autorità regionali e locali si danno obiettivi più ambiziosi in materia di rinnovabili¹⁵
- attualmente, gli impegni assunti a livello regionale e locale per promuovere lo sviluppo dell'energia rinnovabile e l'efficienza energetica sono sostenuti da iniziative come il Patto dei sindaci, le iniziative Città intelligenti e Comunità intelligenti, e mediante l'elaborazione di piani d'azione in materia di energia sostenibile¹⁶
- la concessione di diritti agli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente permette inoltre alle comunità di energia rinnovabile di aumentare l'efficienza energetica delle famiglie e di contribuire a combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura¹⁷. Gli Stati membri dovrebbero cogliere in modo appropriato tale opportunità, anche valutando la possibilità di consentire il coinvolgimento di famiglie che altrimenti potrebbero non essere in grado di partecipare, ivi compresi i consumatori vulnerabili e i locatari¹⁸;

¹⁵ Cfr. considerato (62) della Direttiva (UE) 2018/2001

¹⁶ Cfr. considerato (62) della Direttiva (UE) 2018/2001

¹⁷ Tal considerazione è da leggere nel senso che le comunità dell'energia consentono di mettere in contatto in maniera efficiente gli autoconsumatori e non nel senso che lo scambio interno di energia alle comunità dell'energia è da intendersi quale autoconsumo.

¹⁸ Cfr. considerato (67) della Direttiva (UE) 2018/2001

- la partecipazione dei cittadini locali e delle autorità locali a progetti nell'ambito delle energie rinnovabili attraverso le comunità che producono energia rinnovabile ha comportato un notevole valore aggiunto in termini di accettazione delle energie rinnovabili a livello locale e l'accesso a capitali privati aggiuntivi, il che si traduce in investimenti a livello locale, più scelta per i consumatori e una maggiore partecipazione dei cittadini alla transizione energetica. Tale coinvolgimento a livello locale è tanto più importante in un contesto caratterizzato dall'aumento della capacità di energia rinnovabile. Le misure volte a consentire alle comunità di energia rinnovabile di competere su un piano di parità con altri produttori mirano altresì ad aumentare la partecipazione locale dei cittadini a progetti nell'ambito delle energie rinnovabili e pertanto incrementano l'accettazione dell'energie rinnovabile¹⁹.

La comunità dell'energia è quindi lo strumento per promuovere nuove forme di partecipazione nel mercato da parte delle realtà locali, inclusi cittadini e famiglie, nonché per l'incremento dell'accettazione territoriale dello sviluppo di nuove iniziative di produzione.



7. Elementi di rilievo per la definizione di un regime di sostegno per le comunità dell'energia: il concetto di decarbonizzazione verticale

La produzione di energia interna ad una comunità dell'energia (rinnovabile) concorre al calcolo del consumo finale lordo di energia elettrica da fonti rinnovabili²⁰. La questione del bilancio di energia rinnovabile merita però un approfondimento nella direzione di creare uno spunto per caratterizzare il ruolo delle comunità dell'energia; ciò potrebbe essere riferito ad concetto di **decarbonizzazione verticale**. Il bilancio di energia è riferito, per sua natura, ad un intervallo temporale; i calcoli a livello di normativa comunitaria e le statistiche in tema di energia sono solite considerare il periodo annuale quale periodo di riferimento per il calcolo della quota di energia rinnovabile: a tale modalità potrebbe essere associato il concetto **decarbonizzazione orizzontale**. Il bilancio energetico operato dalla decarbonizzazione verticale dovrebbe invece essere riferito almeno all'ora al fine di provare che all'interno di una comunità dell'energia, in ogni ora la quota di energia rinnovabile prodotta è superiore alla media annuale derivabile dal bilancio energetico operato dalla modalità orizzontale. In particolare, i risultati della rilevazione "orizzontale" sono indicati nelle due seguenti figure²¹:

¹⁹ Cfr. considerato (70) della Direttiva (UE) 2018/2001

²⁰ Cfr. Art. 7, comma 2, della Direttiva (UE) 2018/2001 - Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera a), il consumo finale lordo di energia elettrica da fonti rinnovabili è calcolato come quantità di energia elettrica prodotta in uno Stato membro da fonti rinnovabili, compresa l'energia elettrica prodotta da autoconsumatori di energia rinnovabile e da comunità di energia rinnovabile, al netto della produzione di energia elettrica in centrali di pompaggio con il ricorso all'acqua precedentemente pompata a monte.

²¹



Nel dettaglio è interessante mettere in relazione l'onere sostenuto per il raggiungimento di tali obiettivi (cfr. seguente tabella): un eventuale regime di supporto alla decarbonizzazione verticale dovrebbe tenere conto dello sforzo che servirebbe mettere in atto per un raggiungimento di una quota oraria di copertura rinnovabile del fabbisogno superiore ad un valore almeno pari al 35%.

Bilancio energetico orizzontale e onere medio sostenuto					
	Mix Rinnovabili	Energia rinnovabile totale	di cui incentivata	Onere annuo sostenuto	Incentivo medio
		TWh	TWh	Mln euro	Euro/MWh
2012	27%	93	49	10.281	209
2013	31%	103	58	12.643	217
2014	33%	108	62	12.903	209
2015	33%	110	64	13.804	216
2016	34%	111	64	14.259	222
2017	34%	113	67	12.405	185

Se da una parte, quindi, l'autoconsumo, per i benefici che comporta, determina una naturale spinta alla contestualità della produzione del consumo diretto, in una comunità dell'energia potrebbe essere opportuno introdurre il concetto di decarbonizzazione verticale quale misura della prestazione aggiuntiva rispetto alla capacità del sistema generale di alimentare la richiesta di energia con fonti rinnovabili²²: tale potrebbe essere uno dei principali parametri prestazionali di una comunità dell'energia.

PARTE IV ANALISI DELLE LEGGI REGIONALI A PROMOZIONE DELLA COSTITUZIONE DELLE COMUNITA' DELL'ENERGIA

8. Principali riferimenti normativi di carattere regionale e i tratti principali

Allo stato, le principali normative di carattere regionale disponibili sono:

- la **regione Piemonte** con la legge regionale 3 agosto 2018, n. 12²³ e la deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2019, n. 18-8520²⁴;
- la **regione Puglia** con la legge regionale 9 agosto 2019, n. 45²⁵;

²² Alla quota di energia rinnovabile dovrebbe essere aggiunta anche l'energia elettrica prodotta in assetto di alto rendimento della cogenerazione.

²³

<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2018;12@2019-10-23>

²⁴ http://enerweb.casaccia.enea.it/enearegioni/UserFiles/Piemonte/Dgr_Piemonte_18-8520_08032019.pdf

²⁵ https://www.gse.it/normativa_site/GSE%20Documenti%20normativa/PUGLIA_LR_n45_09_08_2019.pdf

- la **regione Sardegna** con la proposta di legge del 4 settembre 2019 sulla Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche²⁶.

8.1 *Motivazioni di fondo delle deliberazioni di carattere regionale*

Sono le caratteristiche del concetto di comunità dell'energia a spingere le autorità locali (regionali) e ad introdurre delle normative specifiche in materia di comunità energetiche pur in assenza di una definizione normativa a livello nazionale. In particolare, dette caratteristiche sono riconducibili a quanto di seguito indicato:

- la comunità dell'energia assume una dimensione prettamente locale creando un sistema dotato di una propria autonomia che deve coordinarsi con il governo del territorio locale;
- la valorizzazione diretta nei confronti dei cittadini e in genere del livello locale della produzione e uso di energia rinnovabile ed iniziative di efficientamento energetico, associata alle finalità senza scopo di lucro dell'iniziativa, fanno della comunità energetica uno strumento partecipativo di carattere pubblico;
- dato il coinvolgimento essenziale delle realtà locali, in un contesto di crescente responsabilità politica, che coinvolge necessariamente più livelli decisionali, la regione non può rimanerne esclusa facendo proprio il processo sulla base delle proprie specificità²⁷.

Alle varie motivazioni predette si aggiungono anche quelle relative alla lotta alla povertà energetica e a finalità di tipo sociale.

8.2 *Ambiti territoriali*

Il concetto di sviluppo locale e di prossimità della produzione con il consumo di energia ha portato le varie iniziative a convergere su una dimensione di carattere comunale o sovra comunale.

8.3 *Modalità di attuazione e di governance*

Le modalità di attuazione sono in genere le medesime basate:

- sulla costituzione di un soggetto giuridico che rappresenti la comunità dell'energia;
- la redazione di un documento strategico recante obiettivi verificabili, di un bilancio energetico, di un bilancio ambientale;
- il raggiungimento di determinati obiettivi in termini di produzione uso di energia rinnovabile e in termini di realizzazione di progetti di efficientamento dell'uso finale di energia;
- la costituzione di un tavolo regionale di monitoraggio e di controllo.

I principi di *governance* adottati sono in sintesi i medesimi riscontrabili a livello delle definizioni della normativa di carattere europeo, vale a dire i cittadini in primis, gli enti locali e le PMI. L'aspetto pubblicistico della comunità energetica non impedisce tuttavia l'intervento di soggetti

²⁶ <http://www.consregsardegna.it/progettilegge/files/16/16LEG-PL0047.pdf>

²⁷ Ad esempio, la proposta di legge per la regione Sardegna vuole avere tra i suoi scopi anche quello di favorire l'installazione di impianti stand alone "ad isola" o impianti "off grid" nelle numerose aree regionali non servite dalla rete elettrica nazionale, cosiddette utenze elettriche "isolate". Ancora, in maniera peculiare, data la natura dell'Isola, con questa iniziativa la Regione punta a sostenere, attraverso la messa a sistema con altre programmazioni politiche regionali ed europee, quelle comunità energetiche di aree interne e svantaggiate con problemi di spopolamento e invecchiamento della popolazione

imprenditoriali che costituiscono un utile elemento a supporto dell'organizzazione e dello sviluppo della comunità dell'energia.

8.4 Regime di supporto

Il regime di supporto stabilito e tipicamente confinato agli atti e azioni necessarie la costituzione della comunità energia rimandando ad altre norme la costituzione di un regime vero e proprio di supporto connesso con le modalità di esercizio e gestione della comunità dell'energia.

Esempio di operatività della legge regionale del Piemonte

La legge regionale del Piemonte è l'unica, per ora a godere di un provvedimento attuativo (disposizioni attuative adottate con deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2019, n. 18-8520). Sulla base di tali disposizioni, i comuni che intendono proporre la costituzione di una comunità energetica, oppure aderire a una comunità energetica esistente, adottano uno specifico protocollo d'intesa potendo, alternativamente:

- proporre l'istituzione di una comunità energetica e farne parte in quanto produttore e consumatore di energia ovvero solo consumatore;
- proporre l'istituzione di una comunità energetica senza farne parte;
- aderire ad una comunità energetica esistente e farne parte.

I membri della medesima comunità energetica devono appartenere ad "ambiti" territorialmente contigui, laddove per "ambito" si intende la porzione di rete elettrica in media e bassa tensione sottesa ad un singolo trasformatore appartenente ad una cabina primaria di trasformazione (AT/MT).

Costituiscono requisiti minimi per la costituzione di una comunità energetica:

- il consumo annuo elettrico pari ad almeno 0,5 GWh desumibile dall'analisi di un periodo temporale rappresentativo (almeno gli ultimi due anni);
- almeno la metà della quota minima del 70% di energia prodotta destinata all'autoconsumo, inteso come bilancio energetico dei punti di connessione alla rete pubblica, dovrà essere costituita da energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili disponibili localmente;
- la presenza di una pluralità di soggetti produttori e consumatori di energia elettrica.

Sempre sulla base delle disposizioni della predetta deliberazione n. 18-8520, possono essere dedotte interessanti informazioni sulle modalità di redazione del bilancio energetico di una comunità dell'energia; più precisamente viene stabilito che il bilancio energetico della comunità energetica riguarda un'annualità (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e quantifica:

- il consumo di energia termica ed elettrica dei soggetti aderenti registrato in un anno e preferibilmente ripartito per tipologie di utilizzo (ad esempio: condizionamento estivo e invernale, produzione di calore, illuminazione interna, illuminazione esterna, forza motrice, carichi interni all'edificio, ecc.);
- la curva di carico termico ed elettrico della comunità energetica in relazione alle diverse stagionalità;
- la produzione lorda e netta di energia termica ed elettrica con ripartizione per fonte impiegata nel sistema di generazione e con la quantificazione della percentuale di energia rinnovabile prodotta;
- il bilancio energetico e un bilancio emissivo considerando tutti i vettori energetici dei membri della Comunità energetica;
- il consumo di energia per il sistema di mobilità dei membri della Comunità energetica, qualora la stessa includa anche il settore trasporti per il calcolo della percentuale di autoconsumo.

Nella relazione che accompagna il bilancio energetico, si raccomanda la quantificazione anche delle seguenti grandezze in quanto rilevanti e utili per la definizione degli interventi e delle azioni previste documento strategico;

- percentuale di energia rinnovabile sulla produzione elettrica e termica netta della comunità energetica;
- percentuale di energia rinnovabile autoprodotta sui consumi elettrici e termici della comunità energetica;
- percentuale di energia rinnovabile sui consumi finali di energia della comunità energetica;
- percentuale di autoconsumo della comunità energetica;
- percentuale di autoconsumo da rinnovabili della comunità energetica;
- fattore di emissione collegato alla produzione elettrica e termica della comunità energetica (CO₂, NO_x, PTS, ...);
- normalizzazione del consumo energetico per il riscaldamento ambienti rispetto ai gradi giorno.

Oltre al bilancio energetico, la Comunità energetica predispone il bilancio della CO₂ associata alla produzione e ai consumi finali di energia, adottando fattori di conversione raccomandati dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC). Ai fini di una maggiore esaustività delle informazioni e di una standardizzazione della reportistica, il bilancio deve altresì contenere:

- un diagramma di Sankey ove applicabile;
- un diagramma di carico elettrico e termico con le relative modalità di approvvigionamento;

un set di indicatori di performance tarati sulle caratteristiche della comunità energetica (per esempio kWh pro capite o per addetti).

9. Analisi comparativa dei testi normativi disponibili

Nella seguente tabella è indicata una analisi comparativa delle disposizioni (adottate o proposte) al momento disponibili. Si nota come la legge della Regione Piemonte abbia costituito per ora un

riferimento per gli altri casi. Nella analisi sono evidenziate le differenziazioni rilevanti delle successive leggi rispetto a quella piemontese.

<p>REGIONE PIEMONTE Legge regionale n. 12 del 03 agosto 2018 (Vigente dal 18/12/2018) Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche</p> <p>Art. 1 (Finalità)</p> <p>1. La Regione, in attuazione degli standard europei di sostenibilità ambientale, degli articoli 3 e 6 dello Statuto , nonché della disciplina nazionale e regionale in materia, promuove l'istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati, e di agevolare la produzione e lo scambio di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, nonché forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.</p> <p>2. I comuni che intendono proporre la costituzione di una comunità energetica, oppure aderire a una comunità energetica esistente, adottano uno specifico protocollo d'intesa, redatto sulla base dei criteri adottati con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente.</p> <p>Art. 2 (Comunità energetiche)</p>	<p>REGIONE PUGLIA LEGGE REGIONALE 9 agosto 2019, n. 45 Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche”</p> <p>Art. 1 Finalità</p> <p>1. La Regione Puglia, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili e, in particolare, ai sensi di quanto previsto dalla direttiva 2018/2001/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, dell'articolo 11 dello Statuto regionale, che sostiene lo sviluppo sostenibile dell'economia pugliese, nonché nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, promuove l'istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.</p> <p>2. I comuni che intendono procedere alla costituzione di una comunità energetica adottano uno specifico protocollo d'intesa, cui possono aderire soggetti pubblici e privati, redatto sulla base dei criteri definiti con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentita la commissione consiliare competente.</p> <p>Art. 2 Comunità energetiche</p> <p>1. La comunità energetica incentra la sua attività sul valore dell'energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale. A tal fine, la comunità realizza progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento.</p> <p>2. L'obiettivo primario della comunità energetica è l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità, nonché, eventualmente, l'immagazzinamento dell'energia prodotta, al fine di aumentare l'efficienza energetica e di combattere la povertà</p>	<p>REGIONE SARDEGNA Proposta di legge 4 settembre 2019 Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche”</p> <p>Art. 1 Finalità</p> <p>1. La Regione, in attuazione degli standard europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili, degli articoli 4 e 10 dello statuto regionale e in armonia con la disciplina nazionale e regionale in materia, promuove l'istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili e di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e riduzione dei consumi energetici, reti che siano in grado di connettere produttori di energia da fonti rinnovabili e consumatori, per poter bilanciare in tempo reale offerta e consumi. Nelle aree non servite dalla rete elettrica nazionale, utenze elettriche "isolate", le comunità energetiche favoriscono l'installazione di impianti stand alone "ad isola" o impianti "offgrid".</p> <p>2. L'ambito territoriale per la costituzione di una comunità energetica è quello comunale. I comuni che intendono procedere alla costituzione di una comunità energetica, oppure aderire ad una esistente, adottano uno specifico protocollo d'intesa, redatto sulla base dei criteri adottati con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la Commissione consiliare competente.</p> <p>Art. 2 Comunità energetiche</p> <p>2. Obiettivo principale delle comunità energetiche è promuovere e massimizzare l'autoconsumo, sistemi di accumulo e stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili, contribuire a migliorare l'efficienza</p>
--	---	---

<p>1. Alle comunità energetiche, possono partecipare soggetti pubblici e privati.</p> <p>2. Ai soli fini dell'applicazione della presente legge, le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta destinata all'autoconsumo da parte dei membri attraverso l'utilizzo di reti pubbliche non è inferiore al 70 per cento del totale.</p> <p>Art. 3 (Competenze)</p> <p>1. Le comunità energetiche: a) possono avvalersi, ai sensi dell' articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 , del supporto del Gestore dei servizi elettrici al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia. b) redigono, entro sei mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico; c) redigono, entro dodici mesi dalla loro costituzione, un documento strategico che individua le azioni per la riduzione e dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici.</p> <p>2. Il documento strategico di cui al comma 1, lettera c) è trasmesso alla Giunta regionale ai fini della verifica della sua coerenza con il Piano regionale energetico-ambientale. Ogni tre anni la Giunta regionale verifica l'attuazione del documento strategico e i risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici.</p> <p>Art. 4 (Promozione e sostegno della costituzione delle comunità energetiche)</p> <p>1. La Regione sostiene finanziariamente la fase di costituzione delle comunità energetiche. In particolare il sostegno è diretto alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità.</p>	<p>energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura.</p> <p>3. Alle comunità energetiche possono partecipare soggetti pubblici e privati.</p> <p>4. Le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 60 per cento del totale.</p> <p>5. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentita la commissione consiliare competente, predispone le linee guida che definiscono i requisiti dei soggetti che posso partecipare alle comunità energetiche e descrivono le modalità di gestione delle fonti energetiche all'interno delle comunità e di distribuzione dell'energia prodotta senza finalità di lucro.</p> <p>Art. 3 Competenze</p> <p>1. Le comunità energetiche: a) possono stipulare convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia; b) redigono, entro sei mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico; c) redigono, entro dodici mesi dalla loro costituzione, un documento strategico che individua le azioni per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici.</p> <p>2. Il documento strategico di cui al comma 1, lettera c) è trasmesso alla Giunta regionale ai fini della verifica della sua coerenza con il Piano energetico ambientale regionale. Ogni tre anni la Giunta regionale verifica l'attuazione del documento strategico e i risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici.</p> <p>Art. 4 Promozione e sostegno della costituzione delle comunità energetiche</p> <p>1. La Regione sostiene finanziariamente, tramite lo strumento del bando pubblico, la fase di costituzione delle comunità energetiche. In particolare, il sostegno è diretto alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità. Nel</p>	<p>del sistema energetico nel suo complesso e rendendosi più indipendenti.</p> <p>1. Alle comunità energetiche possono partecipare soggetti pubblici e privati.</p> <p>3. Le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta da fonti rinnovabili destinata all'auto- consumo da parte dei membri non è inferiore al 60 per cento del totale.</p> <p>Art. 3 Competenze</p> <p>1. Le comunità energetiche: a) possono stipulare convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ed E-distribuzione Spa al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia; b) redigono, entro sei mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico; c) redigono, entro dodici mesi dalla loro costituzione, un documento strategico che individua le azioni per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici.</p> <p>2. Il documento strategico di cui al comma 1, lettera c) è trasmesso alla Giunta regionale ai fini della verifica della sua coerenza con il Piano energetico ambientale regionale. Ogni tre anni la Giunta regionale verifica l'attuazione del documento strategico e i risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici.</p> <p>Art. 4 Promozione e sostegno della costituzione delle comunità energetiche</p> <p>1. La Regione sostiene finanziariamente la fase di costituzione delle comunità energetiche. In particolare il sostegno è diretto alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità. La Regione sostiene, in particolare,</p>
---	---	--

<p>2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, individua i criteri e le modalità per il sostegno finanziario di cui al comma 1.</p> <p>Art. 5 (Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici)</p> <p>1. La Giunta regionale istituisce, con apposito provvedimento, un Tavolo tecnico permanente fra le comunità energetiche e la Regione al fine di:</p> <p>a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili; b) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche anche attraverso il supporto del Gestore dei servizi elettrici di cui all' articolo 27 della legge 99/2009 ".</p> <p>2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre alle comunità energetiche per la gestione dei rapporti con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.</p> <p>3. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, poiché ai suoi componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza, né rimborsi spese.</p> <p>Art. 6 (Sanzioni)</p> <p>1. Nel caso di risultati negativi riscontrati in sede di verifica e attuazione del documento strategico di cui all'articolo 3, le comunità energetiche non possono accedere ai finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico ed ambientale, fino al raggiungimento, entro il termine massimo di due anni, degli obiettivi indicati nel documento strategico.</p>	<p>definire i regimi di sostegno e l'intensità del contributo, la Regione tiene conto delle specificità del territorio di riferimento delle comunità energetiche, in modo da favorire le aree svantaggiate.</p> <p>2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, individua i criteri e le modalità per il sostegno finanziario di cui al comma 1.</p> <p>Art. 5 Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici</p> <p>1. La Giunta regionale istituisce, con apposito provvedimento, un tavolo tecnico permanente cui partecipano i rappresentanti delle comunità energetiche, le associazioni maggiormente rappresentative del settore ambientale, energetico e delle rinnovabili e i dirigenti delle sezioni regionali competenti, al fine di:</p> <p>a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili; b) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche, anche attraverso la consultazione dell'ARERA.</p> <p>2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre alle comunità energetiche per la gestione dei rapporti con l'ARERA.</p> <p>3. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, ai suoi componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza, né rimborsi spese. Il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 5, definisce le modalità di costituzione e di funzionamento del tavolo.</p> <p>Art. 6 Sanzioni</p> <p>1. Nel caso di risultati negativi riscontrati in sede di verifica e attuazione del documento strategico di cui all'articolo 3, le comunità energetiche non possono accedere ai finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico e ambientale, fino al raggiungimento, entro il termine massimo di due anni, degli obiettivi indicati nel documento strategico.</p>	<p>nell'ambito della programmazione delle politiche regionali ed europee, quelle comunità energetiche di aree interne e svantaggiate con problemi di spopolamento e invecchiamento della popolazione.</p> <p>3. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, individua i criteri e le modalità per il sostegno finanziario di cui al comma 1.</p> <p>2. La Giunta regionale, con proprio atto, dispone la semplificazione dell'iter autorizzativo relativo alla costruzione, modifica, rifacimento e potenziamento degli impianti esistenti.</p> <p>Art. 5 Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici</p> <p>1. La Giunta regionale istituisce, con apposita deliberazione, un tavolo tecnico permanente fra le comunità energetiche e la Regione al fine di:</p> <p>a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili; b) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche anche attraverso la consultazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.</p> <p>2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre alle comunità energetiche per la gestione dei rapporti con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.</p> <p>3. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, poiché ai suoi componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza, né rimborsi spese.</p> <p>Art. 6 Sanzioni</p> <p>1. Nel caso di risultati negativi riscontrati in sede di verifica e attuazione del documento strategico di cui all'articolo 3, le comunità energetiche non accedono ai finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico ed ambientale, fino al raggiungimento, entro il termine massimo di due anni, degli obiettivi indicati nel documento strategico.</p>
--	--	--

<p>2. I risultati sono valutati sulla base dei parametri stabiliti dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente.</p> <p>Art. 7 (Notifica all'Unione Europea)</p> <p>1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p> <p>Art. 8 (Norma finanziaria)</p> <p>1. Agli oneri della presente legge quantificati in 25.000 euro per l'anno 2018 e per l'anno 2019, da iscriversi in un nuovo capitolo di spesa denominato "Promozione e sostegno per l'istituzione delle comunità energetiche" nella Missione 17, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, si fa fronte con le risorse finanziarie già iscritte nella medesima Missione, Programma e Titolo del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.</p>	<p>2. I risultati sono valutati sulla base dei parametri stabiliti dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentita la commissione consiliare competente.</p> <p>Art. 7 Notifica all'Unione europea</p> <p>1. Gli atti emanati in applicazione delle presenti norme che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p> <p>Art. 8 Clausola valutativa</p> <p>1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, e successivamente con periodicità biennale, sulla base dei dati e delle informazioni prodotte dal tavolo di cui all'articolo 5, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni su:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative; b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziare e utilizzate, eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi; c) il numero delle comunità energetiche istituite e dei comuni e dei soggetti che vi hanno aderito, nonché dati e informazioni sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili che sono stati raggiunti grazie alla istituzione delle comunità energetiche. <p>Art. 9 Norma finanziaria</p> <p>1. Agli oneri della presente legge quantificati in euro 100 mila, in termini di competenza e cassa per l'anno 2019 e di pari importo, in termini di competenza per l'anno 2020, da iscriversi in un nuovo capitolo di spesa denominato "Promozione e sostegno per l'istituzione delle comunità energetiche" nella missione 17, programma 1, titolo 1 del bilancio regionale, si fa fronte con il prelevamento di corrispondente somma dalla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione".</p>	<p>2. I risultati sono valutati sulla base dei parametri stabiliti dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la Commissione consiliare competente.</p> <p>Art. 7 Notifica all'Unione europea</p> <p>1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p> <p>Art. 8 Norma finanziaria</p> <p>1. Agli oneri della presente legge quantificati in 100.000 euro per l'anno 2019 e di pari importo per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse finanziarie già stanziare relativamente agli anni 2019 e 2020 (missione 17 - programma 02 - titolo 1).</p>
---	--	--

	<p>2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.</p>	<p>2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.</p>
--	--	--